

**DECRETO LEGGE n. 81/2007**

In data 2 luglio 2007 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 il D.L. n. 81 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria”.

Si segnalano i principali temi riguardanti direttamente le Università o che possono interessare in quanto ad esse riconducibili.

A seguire è riportato un sintetico commento di tali disposizioni, ed in particolare:

**ARTICOLO 4****Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali**

1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per l'anno 2007.
2. Per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, viene stanziata per l'anno 2007 la somma di euro 217 milioni di euro, da utilizzare:
  - a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i versamenti all'erario delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  - b) per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione delle minori entrate conseguenti all'attuazione del comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione dei rimborsi di cui al comma 3, lettera a).

Il comma 1 della norma dispone il superamento, per l'anno 2007, della limitazione posta alle riassegnazioni di entrate dalle leggi Finanziarie per il 2005 e 2006.

Il comma 2 della norma prevede che, per l'anno 2007, non si applica ad enti ed organismi pubblici non territoriali, tra cui sono ricomprese le Università, la riduzione del 20% delle spese per consumi intermedi stabilita dal comma 2 dell'art. 22 del D.L. 223/06 convertito con L. 248/06. Tale ultima disposizione prevedeva che le somme derivanti dalla riduzione dovessero essere versate entro il 30 giugno di ogni anno al bilancio dello Stato. In considerazione di ciò il comma 3 dispone lo stanziamento di 217 milioni di euro nello stato di previsione del MEF per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano già effettuato il versamento all'erario delle somme accantonate ovvero per il versamento a compensazione delle minori entrate. I criteri e le modalità per l'effettuazione di tali rimborsi saranno definiti in un successivo decreto del MEF.

**ARTICOLO 6 COMMA 8****Edilizia Universitaria**

Per fare fronte alle esigenze della edilizia universitaria, ed in particolare agli impegni assunti in base ai contratti di programma stipulati con le università in attuazione dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e finalizzati a interventi di edilizia universitaria, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La norma autorizza la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 finalizzata a far fronte alle esigenze dell'edilizia universitaria e per adempiere agli impegni assunti in base a contratti di programma stipulati con le Università.

**ARTICOLO 7****Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l'anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per l'anno 2007, degli importi indicati nell'elenco medesimo.
2. Le somme accantonate per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 2, allegato al presente decreto, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati.

Il comma 1 della norma prevede un'integrazione delle autorizzazioni di spesa per l'anno 2007 ed in particolare per le Università è previsto:

1. 10 milioni di euro per il Fondo unico per l'edilizia;
2. 5 milioni di euro per l'FFO delle università statali;
3. 10 milioni di euro per le borse di studio post laurea.

Il comma 2 rende disponibili le somme accantonate per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 1 comma 507 della L. 296/06 (che prevedeva un accantonamento lineare delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato) ed in particolare per le Università è previsto:

1. 15.336.180 per i piani e programmi di sviluppo dell'università;
2. 6.836.000 per le Università e d istituti non statali;

3. 20.333.931 per borse di studio post laurea.

## ARTICOLO 11

### Razionalizzazione della spesa

1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

2. Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa universitaria, per l'anno accademico 2007-2008, si applica l'articolo 1-sexies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228.

Il comma 2 prevede che le università continuano ad applicare le disposizioni di cui all'art. 12 della L.341/1990 per la copertura degli insegnamenti mediante affidamento e supplenze.

### Art. 13.

#### Sblocco risorse vincolate su TFR

1. Nelle more del perfezionamento del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate per l'anno 2007, su richiesta delle amministrazioni Competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilita' di Stato, anticipazioni di tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 758, della legge medesima, da destinare, nella stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi indicati nel predetto elenco.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulle somme stanziare sui pertinenti capitoli di bilancio, in esito all'accertamento delle entrate con il procedimento di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 1 prevede, per l'anno 2007, lo sblocco, nell'ambito del Fondo per gli investimenti della ricerca scientifica, di 90 milioni di euro (30% dei 300 milioni riportati nell'elenco 1 di cui all'art. 1 comma 758 della L. 296/2006 per il FIRST) da destinare al finanziamento dei singoli interventi indicati nel predetto elenco.

### Art. 14.

#### Variazioni compensative

Al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilita', garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio e alla Corte dei conti per la registrazione, si provvede a variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La norma prevede che:

- le amministrazioni dello Stato possono procedere a variazioni compensative tra le spese di cui all'art.1 della L. 266/2005 comma 9 (studi ed incarichi di consulenza) comma 10 (relazioni pubbliche, convegni , mostre, pubblicità e rappresentanza) e comma 11 (acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture) assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e indebitamento netto (spesa complessiva).
- gli altri soggetti tenuti all'applicazione dei commi 9, 10, 11 possono procedere alle variazioni compensative con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

È da osservare che le Università sono tra i soggetti tenuti all'applicazione dei commi 10, 11 (non 9) mentre - alla luce della loro autonomia di bilancio - non risulta per le stesse coerente l'iter procedurale previsto per le variazioni.